

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 9 marzo 2021, n. 6411

Premesso che:

1.1a XXX ricorre, con tre motivi illustrati con memoria e contrastati dall'Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR dell'Abruzzo ha dichiarato legittimo l'avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro emesso dall'Agenzia in rettifica del valore di due porzioni di un immobile vendute da essa ricorrente con contratto in data 26 febbraio 2010 a tale YYY;

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione dell'art. 7 della I. 212/2000 e dell'art. 52, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 per avere la CTR ritenuto l'avviso motivato;

2. con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione dell'art.51, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 per avere la CTR ritenuto che gli immobili presi a comparazione fossero di analoghe caratteristiche e condizioni rispetto a quelli compravenduti;

3. con il terzo motivo la contribuente lamenta la violazione dell'art.1306, comma 2, c.c. Deduce che, con sentenza n.256, in data 7 dicembre 2012, la CTP di Chieti ha annullato "l'omologo avviso" emesso dall'Agenzia nei confronti dell'acquirente YYY ritenendo che il valore dell'immobile fosse pari al prezzo dichiarato nel contratto. Deduce ancora che la CTR avrebbe dovuto, in base alla evocata disposizione codicistica, annullare l'avviso impugnato tenendo conto dell'avvalimento da parte di essa contribuente, con l'atto di appello (pagina 5), della suddetta sentenza favorevole al coobbligato solidale, divenuta definitiva per mancata impugnazione (come da allegato 4 dell'atto di appello);

2. il motivo è fondato. La CTR, decidendo nel merito della legittimità dell'avviso notificato alla contribuente ha, per implicito, respinto la preliminare eccezione sollevata dalla stessa ai sensi dell'art.1306, comma 2, c.c. L'implicita decisione contrasta con l'art.1306 c.c. "Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale" (Cass. ordinanza 18154 del 5 luglio 2019). Nel caso di specie è indubbio che le quattro condizioni sussistano. Merita ribadire -riguardo all'eccezione della controricorrente secondo cui "il giudicato favorevole al coobbligato è applicabile al coobbligato rimasto inerte e non a chi ha autonomamente deciso di coltivare il relativo contenzioso"- il principio di diritto per cui non la proposizione di una autonoma impugnazione ma soltanto il giudicato a sé sfavorevole preclude ad un coobbligato di avvalersi della sentenza favorevole ad altro (Cass. n. 19580 del 17 settembre 2014; Cass. 14814 del 2011). E ciò perché, in forza dell'art.324 c.p.c., il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla propria causa originaria -che in caso di rapporto solidale coinvolgeva anche il coobbligato integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce;

4. il motivo in esame deve essere accolto e, restando gli altri assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere ed è pertanto possibile decidere la causa nel merito (art.384 c.p.c.) con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente;



6. le spese del merito sono compensate in ragione dello sviluppo della vicenda processuale;
7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

P. Q. M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente;
compensa le spese del merito;
condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 1700,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

